



COMUNE DI FALERIA
PROVINCIA DI VITERBO

P.zza G. Garibaldi, 1 - Tel. 0761589821

E.mail tecnico@pec.comunedifaleria.it

Regolamento Isola Ecologica Comunale

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n°3 d el 14/4/2014

Art. 1 OGGETTO

Il presente regolamento determina i criteri per un ordinato e corretto utilizzo dell'isola ecologica comunale, disciplinandone l'accesso e le modalità di conferimento dei rifiuti. L'isola ecologica del Comune di Faleria è situata nell'area di proprietà comunale in via S.P. Calcatese, distinta in catasto al foglio 12 particella 521.

Art. 2 FINALITÀ DEL CENTRO AMBIENTALE

L'isola ecologica è un centro ambientale finalizzato alla razionalizzazione e alla massimizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati e deve essere condotta nel rispetto dei seguenti principi:

1. raccolta differenziata delle frazioni di rifiuto suscettibili di riciclaggio, recupero e/o riutilizzo;
2. raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi (rifiuti assimilati agli urbani);
3. efficienza nella erogazione del servizio alla cittadinanza e nella erogazione dello stesso in condizioni di massimo rispetto dell'ambiente.

Il servizio riveste carattere di interesse pubblico. Pertanto, le modalità operative di espletamento del servizio sono subordinate all'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

ART. 3 ACCESSO ALL'ISOLA ECOLOGICA

Sono autorizzati ad accedere direttamente all'isola ecologica ed a conferire i rifiuti urbani i seguenti soggetti:

1. privati cittadini residenti e non residenti nel Comune di Faleria iscritti a ruolo TARSU del Comune di Faleria,

2. i titolari di utenze non domestiche con sede comunque nel territorio comunale ed iscritti a ruolo TARSU del Comune di Faleria,

3. operatori dei servizi ecologici.

ART. 4 **OPERATORI DEL SERVIZIO ISOLA ECOLOGICA**

Sono operatori del servizio:

- a) i soggetti incaricati dal Gestore della custodia e della manutenzione dell'isola ecologica, nonché del controllo durante la fase di conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza;
- b) i soggetti incaricati dal Comune di prelevare e avviare a recupero o smaltimento i rifiuti;
- c) gli operatori ecologici comunali e il personale delle ditte affidatarie dei servizi ecologici in forma integrativa.

Gli operatori del servizio devono dare indicazioni circa la corretta differenziazione dei rifiuti conferiti. Gli operatori del servizio non sono tenuti a compiere le operazioni di scarico del materiale per conto dell'utenza, salvo condizioni di grave disabilità o limitazioni fisiche dell'utente che possano impedire od ostacolare il corretto conferimento o generare situazioni di pericolo per l'utente stesso.

Gli operatori del servizio devono garantire il rispetto delle norme previste dal presente regolamento.

Pertanto, hanno facoltà:

- a) di richiedere, ai soggetti che vogliono conferire i rifiuti, un documento d'identità valido per verificare i requisiti per l'accesso (residenza o domicilio nel Comune di Faleria);
- b) di richiedere, ai soggetti che vogliono conferire i rifiuti, l'esibizione dell'autorizzazione allo scarico ove prescritta;
- c) di controllare che i rifiuti siano scaricati in modo corretto per tipologia;
- d) di segnalare ogni inosservanza alle norme del presente regolamento al Responsabile del Servizio Ecologia;
- e) di negare lo scarico di rifiuti non rientranti tra quelli indicati agli artt. 5 e 6 del presente regolamento.

Durante l'orario di lavoro, gli operatori del servizio devono indossare una divisa fornita dal Gestore, mantenuta pulita ed in perfetto ordine, con esposizione di tesserino recante le proprie generalità, nonché essere dotati dei dispositivi di protezione individuale confacenti ai servizi da svolgere, in conformità alla normativa vigente in materia.

Gli stessi operatori del servizio provvedono a tenere pulita e decorosa l'intera area.

ART. 5 **ORARIO DI APERTURA**

L'isola ecologica rimane aperta, nei giorni feriali, Martedì dalle ore 14.00 alle ore 15.30 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 10.30; il responsabile, su indicazione della Giunta, con proprio atto potrà modificare ed aggiornare l'orario.

L'accesso fuori dai giorni ed orari prestabiliti è permesso esclusivamente agli operatori dei servizi ecologici o per motivi di interesse pubblico, previa disposizione impartita dal Responsabile del Servizio.

ART. 6 TIPOLOGIE DI RIFIUTI CONFERIBILI

Nell'isola ecologica possono essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti:

Imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01)
Imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02)
Imballaggi in materiali misti (codice CER 15 01 06)
Componenti non specificati enti (codice CER 16 01 22)
Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso (codice CER 16 02 16)
Batterie al piombo (codice CER 16 06 01*)
Rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01)
Rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02)
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense (codice CER 20 01 08)
Abiti e prodotti tessili (codice CER 20 01 11)
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21*)
Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (codice CER 20 01 23*)
Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose (codice CER 20 01 27*)
Medicinali citotossici e citostatici (codice CER 20 01 31*)
Batterie e accumulatori (codice CER 20 01 33*)
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso contenenti componenti pericolosi (codice CER 20 01 35*)
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (codice CER 20 01 36)
Rifiuti metallici (codice CER 20 01 40)
Rifiuti biodegradabili provenienti da giardini, parchi e cimiteri (codice CER 20 02 01)
Rifiuti urbani non differenziati (codice CER 20 03 01)
Rifiuti ingombranti (codice CER 20 03 07)
Toner per stampa esauriti contenenti sostanze pericolose (codice CER 08 03 17)
Rifiuti inerti (codice CER 17 01 07)
Pneumatici (codice CER 16 01 03)

Sono, altresì, conferibili tutte le tipologie di rifiuti elencate nel Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che, in forza della delega contenuta all'art. 183 c. 1 lett. cc) del D.Lgs.152/06, contiene la "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato", e nel Decreto Ministeriale 13 maggio 2009 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che modifica ed integra il D.M. 8 aprile 2008 del medesimo Ministero.

ART. 7 DESCRIZIONE DI ALCUNI RIFIUTI CONFERIBILI

Carta/cartone e cartone ingombrante (codici CER 15 01 01 – 20 01 01)

La carta (tipo giornali) o il piccolo cartone debitamente piegato e ridotto di volume, possono essere conferiti nell'apposito contenitore all'interno dell'isola ecologica. Sono esclusi da tali conferimenti i rifiuti cartacei, quali i materiali multistrato (carte patinate, carte accoppiate con strati di alluminio, tetrapak...), da conferire come indifferenziata.

Plastica (codice CER 15 01 02)

La plastica (es. bottiglie), può essere conferita nell'apposito contenitore all'interno dell'isola ecologica.

Multimateriale (codice CER 15 01 06)

Imballaggi in materiali misti: es. in cellulosa, in plastica, in alluminio, in vetro. Il vetro di piccole dimensioni e l'alluminio (es. lattine), possono essere sistemati in apposite campane previste all'interno dell'isola ecologica. Il vetro può essere inoltre conferito unitamente al vetro ingombrante (es. damigiane), nell'apposito contenitore all'interno dell'isola ecologica.

Rifiuti domestici ingombranti generici e ingombranti da beni durevoli in legno e in metallo ferroso ed altri (codici CER 20 01 23* – 20 03 07 – 20 01 35* – 20 01 36 – 16 02 16 – 16 01 22 – 20 01 21* – 20 01 27* – 20 01 40 – 08 03 17)

I rifiuti domestici ingombranti generici e ingombranti costituiti da beni durevoli in legno e in metallo ferroso, incluse, le apparecchiature elettriche ed elettroniche (es. televisori) e le apparecchiature contenenti clorofluorocarburi (es. frigoriferi), possono essere conferiti solo se provenienti direttamente dall'utenza domestica o da attività produttiva non specifica del settore e comunque secondo le modalità e le condizioni del presente regolamento.

Rifiuti biodegradabili di cucine e mense (codice CER 20 01 08)

Rifiuti organici prodotti da utenze domestiche e attività di ristorazione in genere.

Rifiuti vegetali da sfalci e/o potature (codice CER 20 02 01)

I rifiuti relativi a sfalci e potature in piccole entità provenienti da lavori di giardinaggio (compreso il fogliame), possono essere conferiti negli appositi contenitori. I conferimenti di potature possono essere conferiti in apposita vasca, separatamente da ogni altro residuo di lavorazione anche se proveniente da lavori di giardinaggio.

Rifiuti urbani non differenziati (codice CER 20 03 01)

Rifiuti secchi provenienti da utenze domestiche e commerciali non rientranti nelle altre frazioni merceologiche.

Pile scariche e medicinali scaduti (codice CER 16 06 01* – 20 01 33* – 20 01 31*)

Non possono essere conferiti i farmaci provenienti da ditte farmaceutiche ma solo le piccole quantità scadute provenienti ad es. da cassette di pronto soccorso disponibili presso le ditte stesse.

Rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02)

Vuoti di bottiglie, lastre ecc.

Materiale inerte proveniente da piccoli lavori di demolizioni da utenza domestica (codice CER 17 01 07)

Possono essere scaricati direttamente dalle utenze domestiche, nell'apposito box, macerie, sanitari, in genere di materiale ceramico (es. lavandini) ed altro materiale inerte proveniente da piccoli lavori edili.

Pneumatici da utenza domestica (codice CER 16 01 03)

Possono essere ritirate esclusivamente le gomme (senza cerchione) e devono essere conferite direttamente dalle utenze domestiche nell'apposito cassone. Non sono accettate gomme o pneumatici di altro genere provenienti da attività commerciali e/o produttive.

Indumenti dismessi (codice CER 20 01 11)

Gli indumenti dismessi (es. vestiti), prodotti tessili in genere, calzature e accessori in genere possono essere sistemati nelle apposite vasche interne del Centro. I rifiuti precedentemente elencati possono essere conferiti al centro da parte delle utenze come sopra individuate e depositati negli appositi contenitori.

ART. 8

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ED OBBLIGHI

I soggetti conferitori sono tenuti all'osservanza delle seguenti modalità e disposizioni:

- a) conferire direttamente e depositare negli appositi cassoni esclusivamente i rifiuti rientranti nelle tipologie indicate agli artt. 5 e 6;
- b) raccogliere eventuali rifiuti caduti durante le operazioni di deposito e scarico;
- c) effettuare il più possibile, preliminarmente, la differenziazione dei rifiuti;
- d) seguire le indicazioni del personale preposto alla gestione dell'isola ecologica;
- e) se richiesti dagli operatori ecologici in servizio, mostrare un documento di identità valido e, se richiesta, l'eventuale autorizzazione allo scarico;
- f) osservare le prescrizioni della cartellonistica esposta;
- g) soffermarsi nell'area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento, evitando di trattenersi soprattutto nelle aree di ammasso e di movimentazione di materiali.

Al fine di assicurare il corretto funzionamento dell'isola ecologica, i materiali conferiti sono accettati compatibilmente con la capacità di ricezione dell'isola ecologica stessa.

È facoltà del Comune conferire i rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale e di aree pubbliche, svolto nell'ambito dei propri servizi comunali.

ART. 9

DIVIETI

Presso l'isola ecologica è vietato:

- a) accedere e conferire rifiuti da parte di soggetto non autorizzato;
- b) immettere rifiuti che, per tipologia e relative prescrizioni, non rientrano tra quelli indicati agli artt. 5 e 6;
- c) abbandonare rifiuti e materiali all'esterno dei contenitori o all'esterno delle stazioni ecologiche attrezzate;
- d) rovistare nei contenitori e tra i rifiuti di ogni genere, salvo consenso espresso dal personale preposto alla gestione dell'isola ecologica che ne valuta l'opportunità;
- e) spostare i contenitori posti su suolo pubblico;
- f) accedere al di fuori degli orari di apertura al pubblico;
- g) introdurre tipologie di rifiuti in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti;
- h) occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti non ammessi;
- i) accedere ai contenitori ed ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione;
- j) conferire rifiuti provenienti da lavorazioni industriali e artigianali;
- k) abbandonare rifiuti di qualunque genere fuori della recinzione dell'isola ecologica.

ART. 10 **CONTROLLI**

Gli organi di polizia e gli operatori del servizio possono, in qualunque momento, verificare il contenuto di sacchi, cartoni od altro rinvenuti in violazione alle norme del presente regolamento.

L'Amministrazione Comunale può in qualunque momento decidere di avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo dell'isola ecologica, qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità.

ART. 11 **SANZIONI**

Chiunque viola i divieti di cui all'art. 9 lettera a) è punito con una sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00.

Chiunque viola i divieti di cui all'art. 9 lettere b), c), d), e), f), g), h), i), è punito con una sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00.

Chiunque viola i divieti di cui all'art. 9 lettera j) è punito con una sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 500,00.

Chiunque viola i divieti di cui all'art. 9 lettera k) è punito con una sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00.

Ferma restando la competenza di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi connesse alle disposizioni del presente regolamento sono svolte in via principale dalla Polizia Municipale.

Con decreto motivato, il Sindaco può abilitare altro personale dipendente dal Comune all'esercizio delle funzioni di accertamento, raccordandosi con la Polizia Municipale.

Per tutte le sanzioni previste dal presente regolamento si applicano i principi e le procedure previste dalla legge 689/1981 e dal vigente regolamento comunale sulle sanzioni amministrative.

L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 689/1981, nonché a ricevere scritti difensivi entro 30 giorni da parte del trasgressore, è il Responsabile del Settore Polizia Municipale. È comunque fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative e/o penali già previste da altre norme vigenti in materia. Nel caso la violazione riguardi rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tossici, nocivi o comunque pericolosi, si applicano le sanzioni previste dal Decreto legislativo 03.04.2006, n. 152.

ART. 12 **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Il presente regolamento entra in vigore dopo quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio ed abroga le norme previste da altri regolamenti ed ordinanze riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

Eventuali modificazioni del presente regolamento possono essere apportate in via transitoria mediante apposita e motivata ordinanza emanata dal Sindaco. Le modificazioni devono essere recepite dal Consiglio Comunale mediante la modificazione del regolamento stesso.